

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Scino Avv. Mario Antonio, Becchetti Dr. Alfredo Maria, – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FLORINDO MICHELE, SEGUITO GARA SAN MARINO/VITERBESE DEL 13.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal San Marino Calcio di Serravalle (Repubblica San Marino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN, SEGUITO GARA SPAL/BELLARIA DEL 13.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Spal 1907 S.p.A. di Ferrara dichiara estinto il procedimento. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3) **RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. PRATO 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMMA GIULIANO, SEGUITO GARA CUIOPELLI C.R./PRATO DEL 20.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.01.2008)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.C. Prato 1908 di Prato annulla l’impugnata delibera rideterminando la sanzione nella sola ammenda di € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Scino Avv. Mario Antonio, Barengi Prof. Andrea, – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) **RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PANE ALESSANDRO SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./REGGIANA DEL 20.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio nell’Emilia (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 25 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete